

Circolare n. 74 del 20/07/2022

Oggetto

La gestione del rischio di corruzione

Descrizione della metodologia adottata da Agenzia delle entrate-Riscossione per la gestione del rischio di corruzione

Strutture
principalmente
interessate

Tutte le strutture

Indice

1	STORICIZZAZIONE DEL DOCUMENTO.....	3
2	PREMESSA	3
3	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
3.1	Riferimenti normativi.....	3
3.2	Definizione di corruzione e di prevenzione della corruzione	5
4	SOGGETTI COINVOLTI.....	6
5	SISTEMA DOCUMENTALE.....	7
6	METODOLOGIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	8
7	ANALISI DEL CONTESTO	9
7.1	Analisi del contesto esterno	9
7.2	Analisi del contesto interno	10
8	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	11
8.1	Identificazione del rischio	11
8.2	Analisi del rischio.....	12
8.3	Ponderazione del rischio.....	14
9	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	14
9.1	Identificazione delle misure di prevenzione	14
9.2	Programmazione delle misure di prevenzione	15
10	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.....	15

1 STORICIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Data pubblicazione	Note	Versione
20/07/2022	Prima versione Circolare	v.1.0

2 PREMESSA

La Circolare descrive la **metodologia di gestione del rischio di corruzione** adottata da Agenzia delle entrate-Riscossione e, in particolare, **le tecniche utilizzate per l'analisi, la valutazione e il trattamento dei rischi corruttivi** a cui l'Agenzia è potenzialmente esposta; la metodologia è finalizzata anche alla definizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)¹.

La Circolare individua, in coerenza con la normativa di riferimento, il sistema documentale, gli attori principalmente coinvolti nella gestione dei rischi corruttivi e le indicazioni utili ad assicurare una univoca interpretazione degli elementi da considerare, in fase di analisi e valutazione dei rischi, da parte dei soggetti coinvolti nelle attività.

La metodologia adottata dall'Ente per la gestione dei rischi corruttivi si ispira ai principali standard internazionali di risk management e tiene conto delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019².

3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 Riferimenti normativi

La Legge 6 novembre 2012, n. 190³ e i provvedimenti normativi ad essa collegati hanno disegnato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare l'efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo da parte delle pubbliche amministrazioni,

¹ Il vigente PTPCT dell'Ente, adottato dal Comitato di gestione il 28 aprile 2022 richiama espressamente la metodologia per la gestione dei rischi corruttivi contenuta nella presente Circolare; la stessa metodologia trovava precedentemente collocazione all'interno del PTPCT.

² Approvato dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019. L'allegato 1 fornisce le indicazioni di riferimento per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

³ Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. "legge anticorruzione").

anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia. La legge prevede un approccio innovativo, non limitato all'aspetto della repressione penale, ma esteso alla riorganizzazione in chiave di prevenzione e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. L'aspetto preventivo è assicurato dalla nomina obbligatoria di un "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (RPCT), con specifiche responsabilità e compiti in materia, e dall'adozione di Piani triennali della prevenzione della corruzione (sulla base delle indicazioni provenienti dal Piano nazionale anticorruzione⁴), necessari a individuare le priorità di intervento e a comunicare, all'interno e all'esterno delle amministrazioni, quali siano le soluzioni adottate per individuare e contrastare i rischi.

Il processo attuativo del sistema di prevenzione della corruzione si articola quindi in due livelli:

- "nazionale", mediante il PNA, adottato e aggiornato annualmente dall'ANAC, che costituisce atto di indirizzo per le amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- "decentrato" che prevede l'adozione, da parte di ogni amministrazione, su proposta del RPCT, di un PTPCT sulla base delle indicazioni fornite nello stesso PNA e nei decreti attuativi della Legge n. 190/2012.

La norma individua anche altri strumenti volti a integrare l'azione di prevenzione della corruzione, che devono essere specificatamente disciplinati all'interno del PTPCT (come, per esempio, le misure "generali" di prevenzione).

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è completato dai decreti attuativi⁵ della Legge n. 190/2012 e dalle linee guida emanate dall'ANAC⁶.

⁴ Il Piano nazionale anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013, tra cui gli enti pubblici economici, per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. In base a quanto disposto dal legislatore il "*Piano nazionale anticorruzione (...) individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione*" (cfr. art. 1, co. 2-bis, Legge n. 190/2012).

⁵ Si citano i seguenti decreti attuativi:

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. "decreto trasparenza");
- Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

⁶ Si rimanda alla consultazione del sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3.2 Definizione di corruzione e di prevenzione della corruzione

La Legge n. 190/2012 si inserisce nel quadro normativo internazionale in tema di lotta alla corruzione.

Gli accordi internazionali in materia delineano un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche, ma anche all'adozione di misure preventive dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi. Secondo tale orientamento la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

In base alla definizione che si evince dalla dottrina internazionale, la nozione di corruzione include anche le situazioni di **cattiva amministrazione**, ovvero i casi in cui si manifesti *"l'abuso di un potere fiduciario per un profitto privato"* a prescindere dai modi concreti con cui ciò avvenga.

Nel quadro normativo nazionale, la Legge n. 190/2012 non contiene una definizione di "corruzione", mentre l'ANAC, con il PNA 2019, ha precisato meglio il contenuto della nozione di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione"⁷.

Nell'ordinamento penale italiano la **corruzione** non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi⁸, ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come *"condotte di natura corruttiva"*.

L'ANAC⁹ ha considerato quindi come **"condotte di natura corruttiva"** tutte quelle indicate dall'art. 7 della Legge n. 69/2015¹⁰ integrando in tale definizione anche ulteriori reati previsti dal Codice penale.

⁷ Per approfondimenti sul concetto di corruzione e di cattiva amministrazione si rinvia al PNA 2019 (*"PARTE I - La prevenzione della corruzione nella legge 190 del 2012"*, paragrafo "2. Ambito oggettivo – Nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione").

⁸ Si richiamano i seguenti articoli del Codice penale:

- art. 317 - Concussione;
- art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria);
- art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria);
- art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater - Induzione indebita a dare e promettere utilità;
- art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

⁹ Con Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria.

¹⁰ Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*.

Con la Legge n. 190/2012 è stata delineata una nozione ampia di **“prevenzione della corruzione”**, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati¹¹.

Coerentemente l'ANAC introduce nel PNA 2019 il concetto di **“prevenzione della corruzione”**, indicando che *“le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).”*

4 SOGGETTI COINVOLTI

La gestione dei rischi corruttivi prevede il coinvolgimento, all'interno di Agenzia delle entrate-Riscossione, di diversi soggetti. In particolare:

- **Organi di vertice:** il Direttore e il Comitato di gestione dell'Ente hanno il compito di definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, proposto dal RPCT, nonché di esaminare la relazione annuale predisposta dallo stesso RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012;
- **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):** soggetto nominato dal Comitato di gestione al quale, nell'ambito della gestione dei rischi corruttivi, spetta, a titolo semplificativo:
 - elaborare e aggiornare, nei termini previsti dalla legge, il PTPCT, proponendolo al Comitato di gestione per la relativa adozione;
 - verificare l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità redigendo, entro i termini previsti dalla normativa vigente, la relazione annuale, anche in merito all'efficacia delle misure di prevenzione definite nello stesso;

¹¹ Al riguardo si osserva che l'art. 1, co. 36, della Legge n. 190/2012 esplicita che gli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni in capo alla pubblica amministrazione ai fini della trasparenza costituiscono anche misure di prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione”.

- monitorare periodicamente l'attuazione delle misure di prevenzione programmate;
 - proporre modifiche al PTPCT in caso di accertamento di significative variazioni dei processi e dei relativi rischi oppure di mutamenti dell'organizzazione.
- **Responsabili di processo** (c.d. *owner* di processo): soggetti direttamente coinvolti nella valutazione e nel trattamento del rischio. Gli stessi sono chiamati, per i processi di propria competenza¹², dei quali presidiano l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, a individuare i potenziali rischi di natura corruttiva, ad analizzare il livello di esposizione del rischio del processo e a proporre le eventuali misure di prevenzione da attuare. I suddetti soggetti sono individuati¹³ nei:
 - Responsabili delle Direzioni Centrali;
 - Responsabili delle Divisioni e Responsabili delle dipendenti Direzioni.

5 SISTEMA DOCUMENTALE

Il sistema di gestione dei rischi corruttivi prevede per Agenzia delle entrate-Riscossione, in coerenza con la normativa di riferimento, specifici documenti che raccolgono i contenuti principali delle analisi e delle misure di prevenzione dei rischi. In particolare, i principali documenti sono costituiti da:

- **“Esiti del processo di valutazione dei rischi relativi alla prevenzione della corruzione”**, contenente schede specifiche con gli esiti delle fasi di valutazione del rischio, ovvero i rischi potenziali (in termini di causa ed effetto), le misure specifiche di prevenzione del rischio esistenti, il livello di rischio residuo e l'individuazione delle eventuali ulteriori misure di prevenzione specifiche da attuare.
- Il citato documento viene adottato con cadenza almeno annuale, a valle dell'iter di cui alla presente Circolare, dal RPCT;
- **“Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (PTPCT)**, con i contenuti previsti dalla Legge n. 190/2012 e dalle indicazioni dell'ANAC, tra i quali l'individuazione degli attori coinvolti e delle relative competenze, l'analisi del contesto (esterno e interno), la sintesi dell'esito della valutazione dei rischi (di cui al successivo paragrafo 8), le misure di prevenzione trasversali nonché quelle specifiche programmate per il triennio di riferimento (di cui al successivo paragrafo 9), il sistema di monitoraggio e lo stato di attuazione delle misure programmate. Il Piano viene

¹² Anche, laddove richiesto dal RPCT, mediante gruppi di lavoro multidisciplinari.

¹³ Tali soggetti sono anche “Referenti” del RPCT, unitamente ai Direttori Regionali, così come definiti all'interno del PTPCT.

aggiornato e adottato dal Comitato di gestione entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo diversa scadenza eventualmente indicata dall'ANAC).

Tali documenti sono pubblicati nel sito istituzionale (sezione "[Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione](#)"), e in Openspace (sezione "[La nostra Agenzia/Compliance](#)").

6 METODOLOGIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

La metodologia di gestione del rischio corruttivo adottata si basa su analisi e valutazioni volte all'individuazione delle attività dell'Ente nel cui ambito possono essere potenzialmente assunte condotte corruttive o di cattiva amministrazione, al fine di valutare il livello di esposizione a rischi da parte dell'Ente e di definire le misure volte a prevenire tali condotte.

Le principali fasi in cui si articola il processo di gestione del rischio di corruzione sono sinteticamente rappresentate nella seguente figura:



Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica. Le fasi centrali previste dalla metodologia sono l'**analisi del contesto**, la **valutazione del rischio** e il **trattamento del rischio**, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e quella di monitoraggio e riesame).

Le fasi centrali del processo sono attivate, con cadenza annuale, dal RPCT, mentre quelle trasversali, in particolare quella di monitoraggio della realizzazione delle misure di prevenzione programmate all'interno del Piano, è realizzata con cadenza anche infrannuale, ferma restando la possibilità per il RPCT di richiedere, in qualsiasi momento, indicazioni sull'avanzamento di tali attività. In conseguenza di variazioni normative, tecnologiche o di modifiche sui processi, tali fasi devono essere reiterate, su iniziativa del Referente o del Responsabile di processo o del RPCT, al fine di aggiornare le risultanze della gestione dei rischi e integrare le eventuali ulteriori misure di prevenzione da programmare.

7 ANALISI DEL CONTESTO

L'analisi del contesto è finalizzata a comprendere le variabili/specificità del contesto, esterno e interno, in cui opera l'Ente e che incidono sull'esposizione ai rischi corruttivi dello stesso. L'analisi del contesto prevede la ricognizione/analisi delle informazioni necessarie a identificare i rischi corruttivi, in relazione sia alle specificità dell'ambiente in cui esso opera in termini territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali (contesto esterno), sia ai propri processi/attività ed organizzazione (contesto interno).

L'analisi del contesto viene coordinata dal RPCT, con il diretto coinvolgimento dei Responsabili di processo, coadiuvati anche dai Direttori regionali, in qualità di Referenti del RPCT.

7.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di:

- evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Ente opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno;
- condizionare la valutazione del rischio corruttivo e la valutazione dell'idoneità delle misure di prevenzione.

L'analisi del contesto esterno consiste nell'**individuazione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio** in cui l'Ente opera e del sistema dei portatori di interesse (*stakeholders*) rispetto alle attività svolte dall'Ente, nonché delle relazioni esistenti con gli stessi. L'analisi deve condurre a valutare in che misura le istanze o le interrelazioni con i portatori di interesse esterni possano favorire fenomeni corruttivi al fine di poter elaborare una adeguata strategia di gestione del rischio.

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno è necessario procedere all'**acquisizione di dati/informazioni rilevanti** e all'interpretazione degli stessi, ai fini della descrizione del contesto esterno e della valutazione del livello di esposizione delle attività dell'Ente al rischio corruttivo.

La scelta dei dati da analizzare deve essere funzionale alla realizzazione delle successive fasi di identificazione e analisi degli eventi rischiosi nonché di individuazione e programmazione delle misure specifiche di prevenzione. Pertanto è fondamentale selezionare opportunamente i dati da analizzare, prediligendo quelli che forniscono indicazioni utili in merito alla potenziale concretizzazione di fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente per via delle specificità dell'ambiente in cui esso opera ed effettuarne una mirata interpretazione, che consenta di spiegarne la rilevanza ai fini dell'analisi.

Gli esiti dell'analisi del contesto esterno vengono riportati nel PTPCT.

7.2 Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione delle attività e dei processi dell'Ente, che influenzano la sensibilità dello stesso al rischio corruttivo. L'analisi è volta a far emergere principalmente il sistema operante di distribuzione delle responsabilità e il livello di complessità dell'amministrazione. Tale attività prevede l'individuazione dei processi operativi (c.d. "mappatura dei processi") in cui sono comprese tutte le attività dell'Ente, per permettere un esame complessivo e l'individuazione delle aree gestionali che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi, ed è propedeutica quindi all'individuazione, alla valutazione e al trattamento dei rischi corruttivi.

L'analisi, curata dalle strutture della Direzione Centrale *Internal Audit*, in collaborazione con la Direzione Processi Corporate e Sviluppo Organizzativo, consente di definire i macro-processi dell'Ente, a loro volta scomposti in processi, e la relativa attribuzione al Responsabile di processo. L'analisi include anche l'esame dei processi esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 contenuti nell'apposito Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente.

8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio svolta dal Responsabile di processo ha la finalità di identificare, analizzare e misurare il rischio, in termini di esposizione allo stesso. Tale valutazione viene svolta attraverso le tre fasi di seguito meglio descritte (identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio).

L'esito della **valutazione di rischio** viene formalizzato:

- nel documento "Esiti del processo di valutazione dei rischi relativi alla prevenzione della corruzione valutazione rischi", con **schede**¹⁴ specifiche predisposte per singolo processo;
- nel PTPCT, in forma riassuntiva all'interno di uno specifico allegato.

8.1 Identificazione del rischio

L'**identificazione del rischio** ha l'obiettivo di **individuare** e **descrivere** gli **eventi di natura corruttiva**, che possono verificarsi in relazione a ciascun processo, e le relative **cause**, a prescindere dalla presenza di misure di mitigazione del rischio stesso. Questi emergono non soltanto considerando il contesto interno ed esterno in cui opera Agenzia delle entrate-Riscossione ma anche mediante consultazione e confronto tra i vari soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascun processo e il livello organizzativo in cui il processo si colloca.

Nell'individuazione dei rischi un aspetto importante è dato dalla capacità di individuare il nesso causale tra un potenziale evento corruttivo o di *maladministration*, e la causa che ha generato tale evento.

È opportuno precisare che tale attività ha l'obiettivo di individuare i soli rischi di natura corruttiva e non tutte le tipologie di rischio quali, a titolo esemplificativo, i rischi operativi, i rischi finanziari, etc. Le situazioni rilevanti che devono essere prese in considerazione sono più ampie della fattispecie penalistica e sono quelle relativamente alle quali emerga un malfunzionamento dell'amministrazione.

¹⁴ All'interno delle schede, per ciascun processo, viene rilevato:

- il responsabile del processo (owner di processo);
- la descrizione dei rischi potenziali individuati (causa ed effetto);
- il livello di rischio residuo stimato;
- le misure di prevenzione esistenti consistenti in controlli *ex ante*, controlli a campione, attività di monitoraggio presenti nei documenti del Sistema Normativo (SNA) nonché strumenti informatici a presidio dei rischi;
- le eventuali misure di prevenzione specifiche da attuare.



8.2 Analisi del rischio

L'**analisi del rischio** ha come obiettivo quello di pervenire a una comprensione più approfondita **degli eventi rischiosi identificati** nella fase precedente e di **individuare il livello di esposizione dei processi** a tali rischi.

L'approccio utilizzato per la **stima del livello** di esposizione di un processo al rischio corruttivo è di tipo **qualitativo**: il livello di rischio viene stimato in base a **valutazioni motivate** espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi su specifici fattori di rischio, ovvero i Responsabili di processo.

La metodologia di valutazione utilizzata, in coerenza con le indicazioni dell'ANAC e con le tecniche standard di *risk assessment*, è basata sull'*autovalutazione* da parte del Responsabile di processo dei rischi, in relazione al livello di esposizione, e dei controlli (misure di prevenzione), in relazione alla loro adeguatezza, che caratterizzano un processo.

I Responsabili di processo esprimono un giudizio, sui processi di loro competenza, sulla **probabilità** che l'evento rischioso possa verificarsi e sull'**impatto** che esso produrrebbe nel contesto operativo, **a prescindere dalle misure di prevenzione già esistenti** (c.d. "**rischio intrinseco**").

Al fine di rendere omogenei i parametri di valutazione del rischio intrinseco vengono utilizzate le seguenti scale di misurazione per determinare la probabilità, intesa come la verosimiglianza che un dato evento possa effettivamente accadere, e l'impatto, ovvero la significatività delle conseguenze dell'effetto rispetto al contesto operativo.

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
<i>A fronte di reati ex L. n. 190/2012 in senso ampio (reati contro la pubblica amministrazione e situazioni di "cattiva amministrazione") indicare, sulla base del proprio livello di sensibilità, la possibilità di accadimento dell'effetto rispetto al contesto operativo.</i>	1 = improbabile 2 = poco probabile 3 = probabile 4 = molto probabile 5 = altamente probabile

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<i>A fronte di reati ex L. n. 190/2012 in senso ampio (reati contro la pubblica amministrazione e situazioni di "cattiva amministrazione") indicare, sulla base del proprio livello di sensibilità, la significatività delle conseguenze dell'effetto rispetto al contesto operativo.</i>	1 = irrilevante 2 = basso 3 = medio 4 = alto 5 = molto alto

La rilevanza del **rischio intrinseco** è data dal "prodotto" tra probabilità e impatto.

$$\text{RISCHIO INTRINSECO} = \text{valore stimato della probabilità} \times \text{valore stimato dell'impatto}$$

Individuati gli eventi rischiosi e stimato il rischio intrinseco (in termini di rilevanza) i Responsabili di processo effettuano l'**auto-valutazione sull'adeguatezza delle misure di mitigazione esistenti** al fine di determinare il **rischio residuo**.

Per adeguatezza delle misure di mitigazione si intende la capacità di fornire una ragionevole garanzia del raggiungimento degli obiettivi del processo in presenza dei rischi identificati. Per poter esprimere un giudizio in merito all'efficacia delle misure di mitigazione è necessaria la conoscenza del sistema dei controlli e del funzionamento degli stessi, considerando anche le caratteristiche dell'ambiente in cui essi operano.

Il **rischio residuo** è dato dal prodotto tra il rischio intrinseco e un coefficiente moltiplicativo inversamente proporzionale al livello di adeguatezza delle misure di mitigazione esistente.

$$Ri = \text{Probabilità (P)} * \text{Impatto (I)}$$

RISCHIO INTRINSECO (Ri)	ALTA	MEDIO/ALTA	MEDIA	MEDIO/BASSA	BASSA
	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
1	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
2	0,2	0,6	1	1,4	1,8
3	0,3	0,9	1,5	2,1	2,7
4	0,4	1,2	2	2,8	3,6
5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
6	0,6	1,8	3	4,2	5,4
7	0,7	2,1	3,5	4,9	6,3
8	0,8	2,4	4	5,6	7,2
9	0,9	2,7	4,5	6,3	8,1
10	1	3	5	7	9
11	1,1	3,3	5,5	7,7	9,9
12	1,2	3,6	6	8,4	10,8
13	1,3	3,9	6,5	9,1	11,7
14	1,4	4,2	7	9,8	12,6
15	1,5	4,5	7,5	10,5	13,5
16	1,6	4,8	8	11,2	14,4
17	1,7	5,1	8,5	11,9	15,3
18	1,8	5,4	9	12,6	16,2
19	1,9	5,7	9,5	13,3	17,1
20	2	6	10	14	18
21	2,1	6,3	10,5	14,7	18,9
22	2,2	6,6	11	15,4	19,8
23	2,3	6,9	11,5	16,1	20,7
24	2,4	7,2	12	16,8	21,6
25	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
(coefficiente moltiplicativo corrispondente)

RISCHIO RESIDUO

La scala di misurazione del rischio residuo (*rating*) è strutturata sui seguenti indici di rischio:

- rischio **basso** per valori inferiori a 6;
- rischio **medio** per valori compresi tra 6 e 12;
- rischio **alto** per valori uguali o superiori a 12.

Il livello di rischio residuo viene determinato prendendo in considerazione i principi guida richiamati nel PNA 2019 e, in particolar modo, il principio della “**prudenza**” al fine di **evitare una sottostima del rischio** che non permetterebbe di attivare le opportune misure di prevenzione. In ogni caso, il giudizio espresso sul livello di rischio residuo per ciascun processo deve essere adeguatamente motivato dal Responsabile di processo.

8.3 Ponderazione del rischio

La **ponderazione del rischio** ha come obiettivo quello di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

La fase di ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire le **azioni** da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e la **priorità di trattamento** dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera.

Le attività, coordinate dal RPCT, permettono di individuare i rischi, sulla base della misurazione del rischio residuo (*rating*) per i quali attivare le azioni per il trattamento degli stessi, determinandone altresì la relativa priorità.

9 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

9.1 Identificazione delle misure di prevenzione

Per i rischi che richiedono l'adozione di ulteriori misure di prevenzione, in relazione alle priorità individuate, il Responsabile di processo coordina la definizione degli interventi di ulteriore mitigazione del rischio, quali misure specifiche di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Per ogni processo viene valutata la necessità di implementare interventi finalizzati a ridurre le probabilità che il rischio si verifichi o a limitarne l'impatto. Le misure di mitigazione del

rischio mirano infatti a eliminare o comprimere i fattori che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Le tipologie di misure di prevenzione, specifiche e trasversali, sono descritte all'interno del PTPCT.

9.2 Programmazione delle misure di prevenzione

La programmazione delle misure identificate, comprensiva della **definizione dei relativi tempi** di realizzazione, viene definita a cura dei Responsabili di processo, con la supervisione del RPCT e il coinvolgimento, ove necessario, delle altre strutture (quali Direzione Tecnologie e Innovazione, Direzione Processi Corporate e Sviluppo Organizzativo e Direzione Processi di Riscossione e Sviluppo Servizi) per le attività di realizzazione delle misure stesse.

La programmazione viene formalizzata attraverso apposite **schede**¹⁵ che sono ricondotte sia al PTPCT, del quale costituiscono elementi essenziali, che al documento *“Esiti del processo di valutazione dei rischi relativi alla prevenzione della corruzione”*.

10 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

L'articolo 1, comma 10, della Legge n. 190/2012 affida al RPCT il compito di verificare l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità a prevenire il rischio di corruzione, anche al fine di proporre al Comitato di gestione le modifiche che, all'esito dei controlli, si rendessero necessarie. Il sistema di monitoraggio e lo stato di attuazione delle misure programmate sono illustrati all'interno del PTPCT.

Il RPCT illustra le risultanze del monitoraggio anche con specifica relazione annuale al Comitato di gestione (ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della Legge n. 190/2012).

Il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
Tommaso Lorusso
(Firmata digitalmente)

¹⁵ All'interno delle schede, per ciascuna misura, viene rilevato:

- processo di riferimento;
- descrizione della misura (controlli, regolamentazione, implementazioni sui sistemi informativi, formazione specifica, ecc.);
- tempi di attuazione;
- responsabilità connesse all'attuazione, con la previsione, ove necessario, dell'intervento coordinato di più strutture organizzative.